



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI

### ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, in attuazione dell' art. 12 della legge 12.8.1990 n. 241 aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in attuazione dello Statuto disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Ente Parco di Portofino ai fini della concessione di contributi e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per interventi, opere, iniziative e attività produttive e di servizio nei settori compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parco.

La definizione delle finalità di cui al comma 1 non preclude la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per l'Ente, e approvati dal Consiglio.

### ART. 2 - FINALITÀ

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento, devono essere informati ai principi della promozione ambientale, dello sviluppo economico e turistico, della salvaguardia, del presidio e valorizzazione del territorio dell'area territoriale del Parco di Portofino

### ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

Il Parco può disporre, con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'apporto di soggetti terzi con particolare riferimento ai seguenti settori:

- **SETTORE ECONOMICO:** iniziative di sostegno in materia di attività produttive tipiche, volte a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali, in particolare nei campi: agricolo, zootecnico, forestale, artigianale e commerciale.
- **SETTORE AMBIENTALE E CULTURALE:** interventi finanziari a sostegno di attività volte alla tutela, riqualificazione, presidio e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale e, del patrimonio storico archeologico, culturale, paesaggistico e naturalistico, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla conoscenza e alla fruizione a fini didattici, culturali, scientifici dei beni ambientali e culturali.
- **SETTORE TURISTICO E SPORTIVO-RICREATIVO:** iniziative per il rilancio dello sviluppo turistico ed escursionistico nell'area del Parco e per una fruizione del tempo libero improntata ad un equilibrato rapporto con l'ambiente nonché attività sportive strettamente compatibili con la natura.

## **ART. 4 - DESTINATARI DEI BENEFICI**

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc., che abbiano la residenza o la sede nei Comuni ricompresi nel territorio del Parco e dell'area contigua, che svolgano attività senza fini di lucro, in rapporto alla quale l'intervento è richiesto per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, sportivo, turistico, ricreativo richiamate dal precedente art. 3

Nel caso di soggetti che non abbiano la residenza o la sede nei Comuni compresi nel territorio del Parco i contributi possono essere assegnati solo se le iniziative organizzate riguardano il territorio del Parco.

Possono inoltre essere concessi in via eccezionale contributi anche a sostegno di manifestazioni od iniziative che pur effettuandosi al di fuori del territorio dell'Ente Parco, presentino spiccate caratteristiche di diffusione e valorizzazione dell'immagine dell'Ente e perseguano le finalità di promozione, fruizione e valorizzazione dell'area del Parco, previa approvazione del Consiglio.

## **ART. 5 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE**

Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

a) FINANZIAMENTI: l'Ente Parco, in forza della loro peculiare rilevanza ambientale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Ente, potrà assumere interamente l'onere derivante da interventi, iniziative, attività e lavori, organizzati e proposti da altri soggetti, iscritti, in genere, nei propri programmi periodici;

b) CONTRIBUTI: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore al 50 per cento del costo totale e dirette alla promozione culturale, ambientale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stages, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, ecc.;

L'Ente Parco di Portofino assegnerà ulteriori incentivi economici (eco-incentivi), fino ad un massimo del 20% in più rispetto al contributo assegnato, per le iniziative nei cui programmi sono previste specifiche attività collaterali di riqualificazione ambientale dei luoghi sede degli eventi programmati, di risparmio energetico, di riduzione e riciclaggio dei rifiuti.

L'entità degli incentivi per ciascuna tipologia di interventi adottati dagli organizzatori degli eventi sarà determinata annualmente ai sensi del successivo art. 10.

c) PATROCINI: si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco di Portofino"

L'Ente Parco può inoltre permettere la fruizione occasionale e temporanea di beni immobili e mobili o prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate con apporti professionali e di lavoro di dipendenti e/o incaricati dell'Ente Parco

## **ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI**

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi descritte nei precedenti articoli, il Parco opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (bandi) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad attivarsi per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
- b) accoglie le richieste che i soggetti richiedenti autonomamente gli rivolgono nel periodo 01 marzo 31 dicembre dell'anno. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

## **ART. 7 - FINANZIAMENTI AD INIZIATIVA DEL PARCO - BANDI**

Quando il Parco ritiene che per far fronte a determinate esigenze sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti.

Il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Parco assumerà a proprio carico.

## **ART. 8 - CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI**

Le domande e le proposte di intervento possono essere riferite a:

- a) attività annuale
- b) singole iniziative

Nel caso di attività annuale le domande e le proposte di intervento, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

- 1) dalla indicazione della struttura organizzativa dell'ente, associazione, ecc. - presidente, segretario, tesoriere, consigliere, ecc. - (solo per i soggetti privati);
- 2) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- 3) dalla specificazione dei benefici richiesti al Parco e ad altri enti;
- 4) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- 5) dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo a ritenuta d'acconto (solo per i soggetti privati);
- 6) specifica del mezzo di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale, ecc.);
- 7) firma leggibile del legale rappresentante;
- 8) atto deliberativo di approvazione del programma della manifestazione (solo per i soggetti pubblici);
- 9) una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell'attività/iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, ed altro);

Nel caso di singole iniziative, le domande e le proposte di intervento, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

- 1) dalla indicazione della struttura organizzativa dell'ente, associazione, ecc. - presidente, segretario, tesoriere, consigliere, ecc. - (solo per i soggetti privati);
- 2) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- 3) dalla specificazione dei benefici richiesti al Parco e/o ad altri enti;
- 4) codice fiscale e partita I.V.A.;
- 5) dichiarazione di assoggettabilità o meno del contribuente a ritenuta d'acconto (solo per i soggetti privati);
- 6) specifica del mezzo di accreditamento del contribuente (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale, ecc.);
- 7) firma leggibile del legale rappresentante;
- 8) atto deliberativo di approvazione del programma della manifestazione (solo per i soggetti pubblici);
- 9) una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell'attività/iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, ed altro) e delle iniziative che si intendono realizzare per l'ottenimento degli ecoincentivi;
- 10)

Le domande devono essere presentate, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'Ufficio Amministrativa del Parco in Viale Rainusso 1 16038 S. Margherita Ligure, che ne cura l'istruttoria ed il relativo procedimento.

#### **ART. 9 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti di cui all'art. 4 che svolgono attività non sporadica, sono tenuti a presentare domanda per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento delle manifestazioni previste nell'arco dell'anno, tra il 01 marzo ed il 30 aprile di ogni anno.

Le domande per contributi riguardanti singole iniziative, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

#### **ART. 10 - FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI**

Il Consiglio dell'Ente, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli importi annuali da assegnare per le attività ed i soggetti di cui all'art. 4.

Entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, il Consiglio, con apposita deliberazione, emana le direttive, i criteri e le priorità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e può indicare l'importo minimo e massimo dei contributi da erogare.

#### **ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi per le attività annuali vengono assegnati, con decreto del Presidente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero entro 60 giorni dal 30 aprile di ogni anno.

I contributi per le singole iniziative vengono assegnati, con decreto del Presidente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per tutte le domande presentate nel periodo 01 marzo - 31 dicembre.

## **ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi. Fra le spese ammissibili non potranno comunque figurare quelle per il funzionamento dei soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa (spese generali di organizzazione e simili) né le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte. Il contributo verrà comunque ridotto qualora, in aggiunta ad altre eventuali entrate, possa concorrere a creare un avanzo finanziario per la manifestazione.

I soggetti titolari dei contributi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano la pubblicizzazione (stampati, manifesti, pubblicazioni, articoli su mezzi di comunicazione locali e/o nazionali) delle iniziative o attività che esse si realizzino con il concorso dell'Ente Parco, pena la revoca d'ufficio del contributo assegnato.

## **ART. 13 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

Nell'esame delle domande e nell'assegnazione dei contributi si deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati annualmente dal Consiglio, ai sensi del precedente art. 10, dei seguenti elementi di valutazione delle attività ed iniziative a cui le domande stesse di riferiscono:

- valorizzazione dell'immagine del Parco di Portofino;
- promozione del territorio dei Comuni del Parco;
- valorizzazione e riqualificazione degli ambienti naturali del Parco;
- promozione dei prodotti locali;
- valorizzazione delle caratteristiche peculiari legate al rapporto tra uomo e territorio;
- valore dell'iniziativa ai fini del recupero, e della valorizzazione delle tradizioni e dei saperi locali;
- importanza dell'iniziativa al fine della salvaguardia e la conservazione dei valori dell'ambiente naturale;
- incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco;
- entità dell'impegno finanziario del soggetto richiedente;
- cooperazione all'attività/iniziativa di altri soggetti.

## **ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La liquidazione dei contributi assegnati viene effettuata a consuntivo dell'attività svolta. In particolare:

- a) la liquidazione dei contributi annuali viene effettuata, dopo la fine dell'anno di riferimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della seguente documentazione:
  - 1) copia delle fatture o note comprovanti le spese effettuate (solo per i soggetti privati);
  - 2) relazione illustrativa dei risultati conseguiti dall'attività in ordine in particolare alle motivazioni per le quali venne concesso il contributo (solo per i soggetti privati);
  - 3) dichiarazione di contributi erogati da altri Enti;
  - 4) copie delle locandine e degli stampati emessi per pubblicizzare l'attività;
  - 5) atto deliberativo ovvero determinazione di rendiconto dell'attività svolta (solo per i soggetti pubblici).
- b) la liquidazione dei contributi per singole iniziative viene effettuata dopo la realizzazione delle stesse entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture o note comprovanti le spese effettuate (solo per i soggetti privati);
- 2) dichiarazione di contributi erogati da altri Enti;
- 3) copie delle locandine e degli stampati emessi per pubblicizzare l'attività;
- 4) atto deliberativo ovvero determinazione di rendiconto dell'iniziativa svolta (solo per i soggetti pubblici).

#### **ART. 15 - PATROCINIO**

Il patrocinio è lo strumento attraverso il quale viene stabilita la collaborazione del Parco ad una specifica iniziativa di privati, società, associazioni, gruppi, ecc.

Il patrocinio viene concesso con decreto del Presidente.

Nel caso in cui il patrocinio sia oneroso per il Parco, si adotterà la seguente procedura:

- a) l'elargizione di vantaggi economici che non comportino il pagamento di un contributo finanziario (messa a disposizione di personale, uso gratuito di sale riunioni e di attrezzature di proprietà, beni in natura, ecc.) sarà stabilito dal Presidente contestualmente all'adozione del patrocinio. Nel provvedimento dovrà obbligatoriamente essere indicato l'ammontare economico del beneficio concesso, al fine della successiva pubblicazione all'albo dei contributi erogati dal Parco;
- b) l'elargizione di contributi in denaro sarà determinata con le procedure di cui agli articoli 8 - 9 - 10 - 11 - 14.

Alla domanda di patrocinio dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione contenente una descrizione particolareggiata dell'iniziativa, delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento, i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini richiesti ed ottenuti;
- 2) l'impegno a citare il patrocinio e ad associare il logo ed il nome del Parco di Portofino sui mezzi di pubblicizzazione dell'iniziativa e presso i mezzi di comunicazione locali e/o nazionali coinvolti, secondo le modalità stabilite.

#### **ART. 16 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono.

#### **ART. 17 - INFORMAZIONE**

Al fine di garantire la massima trasparenza all'attività amministrativa, il Parco assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati.

#### **ART. 18 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

## **ART. 19 - ALBO DEI BENEFICIARI**

Secondo quanto previsto dal DPR 7 aprile 2000 n.118, l'Ente provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari delle provvidenze ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet.

## **ART. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del Parco e sarà pubblicato sul sito internet del parco [www.parcoportofino.it](http://www.parcoportofino.it) nella sezione dedicata ai regolamenti